

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1985

Stato giuridico dei ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, come noto, stabiliva che dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, avrebbe dovuto presentare in Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e, nella prima ipotesi, il relativo stato giuridico.

Con la stessa legge dovevano essere ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Di qui l'esigenza per il Governo di presentare il seguente disegno di legge, che peraltro trova ragione, al di là dell'obbligo legislativo, nella necessità di completare in un quadro il più possibile armonico l'assetto del personale docente e di ricerca iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Un completamento non certo agevole; e sono note le risonanze che durante i lavori preparatori dell'attuale disegno di legge si sono avute da più parti, per la necessità di contemperare esigenze ed interessi di prospettiva con quelli del personale già da tempo inserito nelle strutture universitarie.

Senza mortificare le aspettative di questi ultimi, il Governo ha ritenuto di non farsi condizionare dalla situazione esistente e di non procedere soltanto ad una sua consa-

crazione formale, ma di offrire invece un ulteriore segnale in direzione del ruolo preminente che l'università è chiamata a svolgere nel contesto della ricerca scientifica nazionale.

Di qui anche l'esigenza di un raccordo diretto fra il dottorato di ricerca e la nuova figura del ricercatore, che è configurata come sua coerente prosecuzione.

Sicchè, attraverso questo complessivo disegno, la futura leva della docenza universitaria, di cui questo ruolo costituisce il naturale serbatoio, oltre all'addestramento scientifico e all'acquisizione della metodologia alla ricerca, acquisita negli anni di dottorato, potrà unire l'esperienza non solo di una sperimentata attività di ricerca, ma anche di un necessario approccio alla didattica.

Una considerazione a parte va fatta per coloro che sono già da tempo in servizio: per essi è prevista la possibilità del rapporto a tempo parziale, per salvare situazioni ormai consolidate e che non avrebbero potuto, senza danno per le strutture universitarie, essere sconvolte da una normativa troppo rigorosa.

Si riassume qui di seguito, in sintesi, il contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 istituisce il ruolo dei ricercatori universitari precisando i compiti che essi svolgono per quanto attiene alla ricerca scientifica e all'attività di assistenza didattica.

L'articolo 2 detta le norme per l'accesso al ruolo e la procedura concorsuale.

L'articolo 3 concerne la nomina in ruolo dei ricercatori universitari e la previsione opzionale del rapporto a tempo parziale, fissandone la durata, inderogabilmente, in sette anni dalla nomina.

L'articolo 4 detta i criteri per la programmazione dell'attività cui sono tenuti i ricercatori nelle strutture universitarie in cui sono inseriti.

L'articolo 5 fissa le incompatibilità dell'ufficio di ricercatore con l'esercizio del commercio e dell'industria e con altri rapporti di impiego pubblici e privati, nonché con attività libere professionali.

L'articolo 6 determina l'orario di servizio, prevedendo almeno 350 ore annue per i compiti di assistenza didattica, e il trattamento economico.

L'articolo 7 disciplina il rapporto a tempo parziale dei ricercatori, della durata di sette anni e non prorogabile nè rinnovabile, l'impegno orario e il relativo trattamento economico.

L'articolo 8 concerne la verifica periodica da parte del consiglio di dipartimento o di istituto dell'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore, prevedendo la possibilità di sospendere l'accesso ai fondi di ricerca in caso di giudizio negativo espresso per due bienni consecutivi.

L'articolo 9 contiene le disposizioni sulla partecipazione agli organi dell'università.

L'articolo 10 prevede la possibilità di trasferimento a domanda, secondo le norme vigenti per i professori universitari di ruolo.

L'articolo 11 prevede la mobilità dei ricercatori, che non hanno optato per il rapporto a tempo parziale, verso università o centri di ricerca italiani ed esteri, fissando la durata massima del distacco.

L'articolo 12 fissa il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 13 estende ai ricercatori le norme previste per i professori universitari di ruolo in materia di congedi, aspettative e disciplina.

L'articolo 14 detta particolari disposizioni per i ricercatori medici, che sono tenuti oltre ai normali compiti anche alle funzioni assistenziali.

L'articolo 15 fissa la dotazione organica dei ricercatori in 19.000 posti, di cui 16.000 sono indisponibili fino al momento in cui vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento previsto dal successivo articolo per gli attuali ricercatori in servizio nelle università in base alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'articolo 16 detta le norme sul regime transitorio dei ricercatori in servizio, trasformando l'attuale ruolo in ruolo ad esaurimento e prevedendone una specifica disciplina.

L'articolo 17 infine abroga le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente disegno di legge.

Per quanto concerne l'onere finanziario, va fatto presente che il disegno di legge prevede il rapporto di lavoro a tempo definito con opzione biennale per gli attuali ricercatori in servizio (articolo 16), al quale si applica lo stesso trattamento economico previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale e cioè la riduzione al 50 per cento, come previsto dall'articolo 7.

Pertanto, è ipotizzabile, in analogia con quanto avviene per i professori universitari, che circa il 30 per cento degli attuali 16.000 ricercatori in servizio opti per tale rapporto,

consentendo notevoli economie di bilancio, che servirebbero a coprire il finanziamento dei 3.000 posti aggiuntivi di organico.

Peraltro, va rilevato che a fronte delle anzidette economie di bilancio che si verificano con l'entrata in vigore della legge, l'assunzione dei nuovi ricercatori ha uno scaglionamento nel tempo, in ragione di 1.000 ogni biennio, per cui, tenuto conto dei tempi tecnici di svolgimento del concorso, non potrà avvenire prima dell'anno accademico 1986-87.

In definitiva, dal presente provvedimento risulteranno delle economie di bilancio anche dopo la copertura delle maggiori spese dallo stesso previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dei ricercatori universitari)

1. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

2. I ricercatori contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e svolgono compiti di ricerca secondo modalità definite dal consiglio di dipartimento o di istituto cui appartengono.

3. Essi devono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti; possono adempiere compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta ed accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.

4. I ricercatori svolgono compiti di assistenza didattica mediante esercitazioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma, attività di seminario e tutoriali, sia nei corsi di laurea che nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione; possono altresì essere chiamati a far parte delle commissioni di profitto.

Art. 2.

(Accesso al ruolo)

1. Sono ammessi a partecipare al concorso per l'accesso al ruolo dei ricercatori coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. Il concorso è bandito dal Ministro della pubblica istruzione e si svolge su base nazionale. Sono messi a concorso i posti di ricercatore vacanti presso ciascuna sede universitaria e per i quali alla data del bando non sia in corso la eventuale procedura di trasferimento.

3. La commissione giudicatrice è composta per ogni settore disciplinare da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, eletti dai rispettivi docenti del settore disciplinare.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento al settore disciplinare per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici o altri titoli valutabili. Con la prova orale il candidato deve dimostrare altresì una buona conoscenza di una lingua straniera.

5. Per i singoli settori il Consiglio universitario nazionale determina i programmi relativi alle prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici o altri titoli valutabili.

6. Al termine dei lavori la commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito.

Art. 3.

(Nomina dei ricercatori)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e nomina i vincitori, assegnando la sede sulla base della richiesta degli stessi secondo l'ordine di graduatoria.

2. Il rapporto di lavoro dei ricercatori, in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 7, può essere a tempo parziale, nel qual caso ha la durata inderogabile di sette anni dalla nomina.

Art. 4.

(Programmazione dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori)

La utilizzazione dei ricercatori avviene, per lo svolgimento dei compiti di ricerca,

sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore di dipartimento o di istituto, sentita la giunta di dipartimento o il consiglio di istituto, e, per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal consiglio di corso di laurea o della scuola, in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento o dal consiglio d'istituto.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori non possono svolgere attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

3. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e il collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

(Orario di servizio e trattamento economico)

1. L'attività di servizio per la partecipazione ai programmi di ricerca è fissata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto.

2. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti

ad un impegno orario annuo di almeno 350 ore ripartite settimanalmente.

3. Il trattamento economico iniziale dei ricercatori è pari a quello fissato dal primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571; dopo il terzo anno il trattamento e lo sviluppo della relativa progressione economica sono determinati con i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 4.

Art. 7.

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. All'atto della nomina è consentita la opzione, per una sola volta ed in maniera irreversibile, per un rapporto di lavoro a tempo parziale della durata di sette anni non prorogabile, nè rinnovabile. Alla scadenza cessa il relativo rapporto di impiego.

2. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50 per cento del trattamento economico globale previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. L'impegno orario complessivo dei ricercatori a tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica e per la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti è di 20 ore settimanali.

4. Ai ricercatori a tempo parziale non si applicano le incompatibilità con l'esercizio di libere attività professionali previste dal precedente articolo 5.

5. Ai ricercatori, che cessano dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 8.

*(Verifica periodica
dell'attività didattica e scientifica)*

1. Il ricercatore è tenuto a presentare ogni biennio al consiglio di dipartimento o di istituto una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolti.

2. Il consiglio di dipartimento o di istituto cui appartiene il ricercatore formula il proprio giudizio sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolti, sentiti per quest'ultima i consigli delle strutture presso le quali l'attività è stata svolta.

3. Il consiglio di dipartimento o di istituto può sospendere l'accesso ai fondi di ricerca qualora per due bienni consecutivi il giudizio motivato sul lavoro scientifico del ricercatore sia stato espresso in termini negativi.

Art. 9.

(Partecipazione agli organi dell'università)

1. I ricercatori fanno parte del consiglio di dipartimento o del consiglio d'istituto, in numero pari al 10 per cento dei ricercatori appartenenti al dipartimento o all'istituto, dovendosi comunque assicurare la presenza di almeno un ricercatore.

2. I ricercatori possono far parte, altresì, della giunta di dipartimento ed esercitano l'elettorato attivo e passivo per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari, analogamente a quanto previsto per la componente dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

(Trasferimenti)

1. I ricercatori possono essere trasferiti a domanda nei posti vacanti della stessa o di altra università nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso.

2. Per la procedura di trasferimento si osservano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo, intendendosi sostituito al consiglio di facoltà il consiglio di dipartimento o di istituto, a seconda che il posto appartenga all'una o all'altra struttura.

Art. 11.

(Mobilità)

1. I ricercatori che non hanno optato per il rapporto di lavoro a tempo parziale, con il proprio consenso e previo nulla osta del consiglio di dipartimento o di istituto di appartenenza, possono essere distaccati presso università o centri di ricerca italiani ed esteri su loro richiesta.

2. Il distacco può avere la durata massima di tre anni accademici anche consecutivi in un decennio.

3. Il ricercatore che ha ottenuto il distacco conserva il trattamento economico in godimento ed il servizio prestato è valutato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera.

Art. 12.

(Collocamento a riposo)

1. I ricercatori, che non hanno optato per il rapporto di lavoro a tempo parziale, permangono in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

Art. 13.

(Congedi, aspettative e disciplina)

Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo.

Art. 14.

(Ricercatori medici)

I ricercatori medici assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, e i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle funzioni assistenziali dagli stessi svolte in conformità alla corrispondenza o all'assunzione della qualifica superiore di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 15.

(Organico dei posti di ricercatore)

1. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori è costituita da 19.000 posti.

2. Di tali posti, 16.000 sono indisponibili in relazione ai posti occupati dai ricercatori del ruolo ad esaurimento di cui al successivo articolo 16 e diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento.

3. I posti di ricercatore sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra le università ed assegnati ai dipartimenti ed agli istituti per area di ricerca sulla base delle indicazioni risultanti dai piani di sviluppo quadriennali.

4. In prima applicazione della presente legge, i 3.000 nuovi posti di ricercatore sono coperti mediante concorsi da bandire con cadenza biennale in ragione di 1.000 posti per ogni biennio.

5. Relativamente al primo contingente di 1.000 posti sono ammessi tuttavia al concorso anche coloro che sono sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, titolo valutabile in tale concorso come titolo accademico. I vincitori, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, sono soggetti dopo un triennio dalla nomina al giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Per lo svolgimento dei concorsi previsti dalla presente legge, per quanto non disciplinato diversamente, si applicano le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

*(Regime transitorio
dei ricercatori in servizio)*

1. L'attuale ruolo dei ricercatori universitari previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

2. I relativi posti che si rendono man mano vacanti si estinguono e determinano la disponibilità di altrettanti posti della dotazione organica di cui al precedente articolo 15. L'estinzione è operata sul posto che resta vacante a seguito dell'eventuale procedura di trasferimento di altro ricercatore del ruolo ad esaurimento, previo assenso del consiglio di dipartimento o di istituto di appartenenza.

3. Ai ricercatori confermati secondo il precedente ordinamento è consentito optare per la durata di un biennio, rinnovabile, per il regime di impegno a tempo definito, al quale si applicano le norme e il trattamento economico previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, ferma restando la permanenza in servizio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

4. Uguale facoltà è concessa ai ricercatori in servizio per tutta la durata del periodo di straordinariato.

5. Per la programmazione e lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori universitari del ruolo ad esaurimento si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4 e 6.

6. Per la determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano i criteri di determinazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 succitato.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ricercatori di cui ai precedenti commi sono tenuti ad esercitare la prima opzione per il tempo definito.

Art. 17.

(Norma abrogativa)

È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.